



**Contrasta col diritto dell'Unione la normativa estone che prevede un'impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non sia conforme alle soglie minime di percezione sonora, senza consentire di verificare se esso sia in grado di svolgere le proprie funzioni**

*Tale normativa istituisce una discriminazione direttamente fondata sulla disabilità*

Per quasi quindici anni XX è stato impiegato presso l'istituto penitenziario di Tartu (Estonia) come agente penitenziario.

Nel corso di tale periodo è entrato in vigore il regolamento n. 12 del governo della Repubblica di Estonia, relativo ai requisiti sanitari del personale penitenziario e alla procedura per l'esame sanitario nonché al contenuto e alla forma del certificato medico. Tale regolamento fissa in particolare soglie minime di percezione sonora applicabili a tali agenti e prevede che l'abbassamento dell'udito al di sotto di tali standard costituisce un impedimento assoluto di natura medica all'esercizio delle funzioni di agente penitenziario. Inoltre, detto regolamento non consente l'utilizzo di ausili correttivi in sede di valutazione del rispetto dei requisiti in materia di acutezza uditiva.

Il 28 giugno 2017 il direttore dell'istituto penitenziario di Tartu ha licenziato XX in seguito al rilascio di un certificato medico attestante la non conformità dell'acutezza uditiva di quest'ultimo alle soglie minime di percezione sonora fissate dal regolamento n. 12.

XX ha proposto ricorso dinanzi al Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu, Estonia), sostenendo che tale regolamento comportava una discriminazione a motivo della disabilità, contraria, in particolare, alla põhiseadus (Costituzione). Dopo che tale ricorso è stato respinto, la Tartu Ringkonnakohus (Corte d'appello di Tartu, Estonia), con sentenza dell'11 aprile 2019, ha accolto l'appello di XX e ha constatato l'illegittimità della decisione di licenziamento. Tale giudice ha altresì deciso di avviare un procedimento giurisdizionale di controllo della costituzionalità delle disposizioni di detto regolamento dinanzi al giudice del rinvio, la Riigikohus (Corte suprema, Estonia). Rilevando che l'obbligo di trattare le persone con disabilità allo stesso modo delle altre persone che si trovano in una situazione analoga e senza discriminazione deriva non solo dalla Costituzione, ma anche dal diritto dell'Unione, quest'ultimo giudice ha deciso di chiedere alla Corte se le disposizioni della direttiva 2000/78<sup>1</sup> ostino a una simile normativa nazionale.

### **Giudizio della Corte**

Dopo aver constatato che il regolamento n. 12 rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva e introduce una differenza di trattamento direttamente fondata sulla disabilità, la Corte verifica se detta differenza di trattamento possa essere giustificata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ai sensi del quale gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a tale motivo non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, la caratteristica in questione costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento

<sup>1</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, p. 16).

dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Dal momento che tale disposizione consente di derogare al principio di non discriminazione, la Corte ricorda che deve essere interpretata restrittivamente.

La Corte rileva, in particolare, che il requisito di essere in grado di udire correttamente e, pertanto, di soddisfare un certo livello di acutezza uditiva deriva dalla natura delle funzioni di agente penitenziario, quali descritte dal giudice del rinvio, e considera che, a causa della natura di tali funzioni e delle condizioni del loro esercizio, il fatto che l'acutezza uditiva di detto agente debba soddisfare una soglia minima di percezione sonora può essere considerato un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Dato che **il regolamento n. 12 mira a tutelare la sicurezza delle persone e l'ordine pubblico, la Corte constata che tale regolamento persegue obiettivi legittimi**, esamina poi se il requisito da esso previsto - secondo cui l'acutezza uditiva dell'agente penitenziario deve soddisfare soglie minime di percezione sonora, senza che sia consentito l'utilizzo di ausili correttivi durante la valutazione del soddisfacimento di tali soglie - il cui mancato rispetto costituisce un impedimento assoluto di natura medica all'esercizio delle funzioni del suddetto agente penitenziario, che pone fine alle medesime, sia idoneo a conseguire tali obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli.

Per quanto concerne l'idoneità di tale requisito, la Corte ricorda che una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico. Ora, essa osserva che detto regolamento autorizza l'agente penitenziario a ricorrere a dispositivi correttivi in sede di valutazione del rispetto delle norme da esso previste in materia di acutezza visiva, mentre tale possibilità è esclusa in materia di acutezza uditiva.

Per quanto riguarda il carattere necessario di detto requisito, la Corte ricorda che **il mancato rispetto delle soglie fissate dal regolamento n. 12 impedisce in maniera assoluta l'esercizio delle funzioni di agente penitenziario e che tali soglie si applicano nei confronti di tutti gli agenti penitenziari, senza possibilità di deroga. Inoltre, detto regolamento non consente una valutazione individuale della capacità dell'agente di svolgere le funzioni essenziali di tale professione nonostante il deficit uditivo che egli presenta.**

La Corte ricorda altresì l'obbligo del datore di lavoro, risultante dall'articolo 5 della direttiva 2000/78, di adottare i provvedimenti adeguati, in funzione delle esigenze di una situazione concreta, per consentire a una persona disabile di accedere a un lavoro e di svolgerlo, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. A tale riguardo, la Corte constata che **il regolamento n. 12 non consentiva al datore di lavoro di XX di procedere, prima del suo licenziamento, a verifiche per prendere provvedimenti - quali l'uso di un apparecchio acustico, una dispensa, nei suoi confronti, dall'obbligo di svolgere compiti che richiedono di raggiungere le soglie minime di percezione sonora richieste o ancora un'assegnazione a un posto che non richiede di raggiungere tali soglie - e che nessuna indicazione è fornita sul carattere eventualmente sproporzionato dell'onere finanziario che ne deriverebbe.**

Tale regolamento sembra pertanto aver imposto un requisito che eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

La Corte conclude che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2000/78 **ostano a una normativa nazionale che prevede un'impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non è conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale normativa, senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere dette funzioni, eventualmente dopo l'adozione di soluzioni ragionevoli** ai sensi di tale articolo 5.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*